

LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE SISMICHE - ZONA 3
(ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione associata del servizio funzioni
sismiche da parte dello sportello unico per le attività produttive CLU)

Art.1 – Presentazione dell'istanza

L'istanza potrà essere presentata al SUE del Comune interessato:

- a) in forma cartacea in tre copie, di cui una in carta bollata da restituire protocollata al depositante, accompagnate da un CD con all'interno un unico file zip, firmato digitalmente dal progettista strutturale, contenente tutti gli elaborati prodotti in formato pdf ed una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, firmata digitalmente, che i file pdf sono copia conforme di quelli cartacei;
- b) in forma digitale mediante piattaforma MUTA di Regione Lombardia;
- c) in forma digitale mediante il portale CLU.

Art.2 – Ricevuta di deposito

Alla presentazione dell'istanza il SUE rilascia immediata comunicazione di ricevuta di deposito della stessa. Nei casi di consegna digitale la comunicazione è costituita dalle ricevute di consegna ed accettazione della PEC.

Art. 3 – Trasmissione all'Autorità Competente

Entro 5 giorni dal deposito il SUE trasmette all'Autorità Competente le istanze sismiche presentate nella stessa forma in cui le ha ricevute trattenendo una copia cartacea.

Art. 4 – Rilascio delle attestazioni di deposito

L'Autorità Competente rilascia al SUE immediata ricevuta della trasmissione dell'istanza.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Autorità Competente:

- in caso di completezza dell'istanza rilascia attestazione di deposito;
- in caso di istanza incompleta o carente, richiede conformazione entro un congruo periodo di tempo.

Art. 5 – Rilascio delle certificazioni di sopraelevazione

L'Autorità Competente rilascia al SUE immediata ricevuta della trasmissione dell'istanza.

Entro 10 giorni dal ricevimento l'Autorità Competente emette Avvio del Procedimento di Certificazione per la sopraelevazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Autorità Competente:

- in caso di completezza dell'istanza rilascia la certificazione;

- in caso di istanza incompleta o carente il termine di 60 giorni può essere sospeso o interrotto ai sensi della L.R. 1/2012 con richiesta di integrazione;
- nel caso in cui l'istanza non venga perfezionata entro i termini indicati, la stessa non verrà accolta;
- nel caso in cui l'istanza sia adeguatamente integrata si provvederà all'emissione della certificazione;
- all'istanza non adeguatamente integrata, previa applicazione dell'art. 10 bis della L.241/1990, si opporrà un diniego motivato.

Art. 6 – Varianti

Si richiama integralmente l'Allegato D della d.g.r. 30 marzo 2016 – n.X/5001.

Art. 7 – Deposito delle Opere Pubbliche

In caso di opere pubbliche il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Art. 8 – Denuncia dei Lavori (art. 65 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) non contestuale al deposito del progetto (art. 93 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)

In caso di deposito del progetto non valido agli effetti della denuncia dei lavori, la successiva denuncia dei lavori dovrà essere trasmessa dal SUE all'Autorità Competente.

Art. 9 – Controlli a campione

Si applica l'allegato H della d.g.r. 30 marzo 2016 – n.X/5001 sia per quanto riguarda la determinazione dei campioni, sia per le modalità di svolgimento dei controlli.

Il sorteggio pubblico sarà effettuato ogni 6 mesi, nella prima settimana di giugno (per le istanze depositate dal primo dicembre dell'anno precedente al 31 maggio) e di dicembre (per le istanze depositate dal primo di giugno al 30 di novembre).